

Il contratto di rete

Corso di diritto commerciale
anno accademico 2013-2014

Definizione e normativa di riferimento

Il contratto di rete disciplinato dall'art. 3, comma 4- *ter* e ss del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito nella l. 9 aprile 2009 n. 33, con successive modificazioni nel 2009, 2010, e nel 2012 con la l. 17 dicembre 2012, n. 221) è quel contratto *"con cui due o più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete , a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura*

industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"

Oggetto

L'oggetto del contratto si sostanzia nella collaborazione degli imprenditori in rete che in un crescendo di specificazione può essere di qualunque tipo, purché si realizzi *"in forme ed in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese"*.

Può riguardare lo scambio *"lo scambio di informazioni o di prestazioni di natura industriale, tecnica o tecnologica"* può consistere infine in un vero e proprio *"esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"*.

Il fenomeno può riguardare forme di collaborazione verticale, lungo la filiera, ed orizzontale tra imprese che svolgono attività nella medesima fase della catena produttiva.

Scopo

La collaborazione deve essere finalizzata all'accrescimento di **innovazione** e **competitività** delle imprese.

Innovazione e competitività sono legate nel senso che l'innovazione deve essere funzionale a quello della competitività e quest'ultima va perseguita attraverso il primo.

Infatti si può affermare che il contratto di rete garantisce la collaborazione fra imprenditori tra loro indipendenti funzionale ad un incremento condiviso di innovazione e competitività delle imprese ad essi facenti capo.

L'innovazione e la competitività possono essere realizzate attraverso vari strumenti come:

- investimenti in mercati esteri,
- creazione di marchi comuni,
- attività di ricerca e sviluppo,
- condivisione del Know – How aziendale,
- migliore commercializzazione e offerta dei propri prodotti.

N.B. anche tra imprese geograficamente distanti.

In particolare per le PMI

Il contratto di rete quale strumento di collaborazione tra le imprese può fornire risposte innovative al problema del c.d. "nanismo" delle imprese italiane.

Infatti tale contrattosi rivolge principalmente alle PMI, le quali date le modeste dimensioni non riuscirebbero da sole ad innalzare la propria capacità innovativa e competitiva.

La disciplina

- Adempimenti pubblicitari

Il contratto di rete è soggetto a vincoli di forma e di pubblicità presso il registro delle imprese.

Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati i sottoscrittori originari.

- Il programma di rete

Il programma di rete è uno degli elementi obbligatori del contratto di rete.

Le parti devono quindi definire un programma comune di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune.

Il programma di rete enuncia inoltre le attività che le imprese devono svolgere in collaborazione per perseguire gli obiettivi strategici di accrescimento della capacità innovativa e competitiva delle imprese partecipanti.

Il contratto di rete vincola le parti a rispettare gli obblighi di collaborazione come definiti nel programma comune di rete in forza dei principi di buona fede e correttezza, (artt. 1375, 1175 c.c.).

Il fondo patrimoniale comune

Si tratta di un elemento non obbligatorio della fattispecie.

Il contratto di rete **può** prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune.

Qualora questo venisse costituito i conferimenti delle imprese partecipanti si possono sostanziare in: denaro, beni mobili, immobili, servizi, diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

Oltre all'autofinanziamento sono possibili anche forme di etero-finanziamento sotto forma di contributi pubblici per la realizzazione di progetti di sviluppo o di finanziamento bancario.

Marginale ma non irrilevante rimane l'opzione di **mancata** istituzione del fondo comune.

In questi casi pur mancando un fondo comune si prevede un sistema di riparto dei costi connessi all'attuazione del programma di rete.

L'organo comune

Si tratta come per il fondo patrimoniale comune di un elemento non obbligatorio della fattispecie.

L'organo comune, quando è previsto, è incaricato di gestire l'esecuzione del contratto o singole parti o fasi di esso operando in nome e per conto dei partecipanti con poteri di gestione e di rappresentanza conferiti come **mandatario comune**.

La disciplina di riferimento sembra doversi individuare nel mandato collettivo prefigurato dall'art. 1726 c.c. ricorrendo nella rete ambedue le condizioni per la sua individuazione:

è conferito da più persone in un unico atto, l'affare per il quale è attribuito è comune.

Ciò non toglie che l'organo comune possa agire solamente per conto dei singoli partecipanti.

La responsabilità patrimoniale

Inizialmente la disciplina non prevedeva la limitazione della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in relazione al programma di rete.

La novella del 2012 ha apportato delle novità, stabilendo che se il contratto di rete prevede l'istituzione di un **fondo patrimoniale comune**, e di un **organo comune** destinato a svolgere un'attività anche commerciale con i terzi, in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Vi è inoltre un rinvio alla **disciplina consortile** agli artt. **2614 e 2615, comma 2 c.c.**, in tema di indivisibilità del fondo e non aggredibilità dello stesso da parte dei creditori particolari degli aderenti al contratto e di responsabilità per le obbligazioni contratte dall'organo comune per conto dei singoli partecipanti.

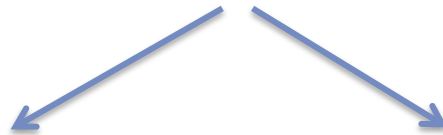
Le recenti modifiche al contratto di rete

Con la **l. 17 dicembre 2012, n. 221** il legislatore ha introdotto la possibilità, a determinate condizioni, che il contratto di rete acquisti la soggettività giuridica.

Il contratto di rete se dotato di un fondo patrimoniale comune e di un organo destinato a svolgere attività anche commerciale con i terzi **ha la facoltà e non l'obbligo** di acquisire la **soggettività giuridica**, iscrivendosi presso la sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha la sua sede.

*"Qualora sia previsto l'istituzione di un fondo patrimoniale comune il contratto deve tra l'altro indicare la denominazione e la sede e la rete **può** iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica"*

Le due diverse forme giuridiche del contratto di rete



Rete - contratto

- (privo di soggettività giuridica)
- Si tratta di un contratto avente meri effetti obbligatori tra le parti, gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche dei soggetti partecipanti.

Rete – soggetto

- (munito di soggettività giuridica)
- Costituisce un nuovo soggetto giuridico capace di essere titolare di posizioni giuridiche soggettive proprie.
- Il fondo patrimoniale comune risulta essere il patrimonio proprio

- Il fondo patrimoniale comune è da intendersi quale somma di patrimoni separati appartenenti alle imprese partecipanti.
- L' autonomia patrimoniale non viene riferita ad un nuovo soggetto ma alla somma di più patrimoni separati. **(autonomia patrimoniale non soggettivizzata)**
- della rete stessa, e quindi deve essere riferito ad un nuovo soggetto giuridico: la rete.

Problemi interpretativi

In entrambi i casi (rete-contratto, rete- soggetto) vi è un'autonomia patrimoniale.

Ma mentre nella rete-soggetto l'autonomia patrimoniale può essere riferita ad un soggetto giuridico; nel caso della rete-contratto invece l'autonomia patrimoniale non può essere riferita ad alcun nuovo soggetto ma ad un patrimonio che è imputabile a più soggetti.

Possibili risvolti pratici

Nel caso della **rete- soggetto**, essendo un nuovo soggetto giuridico ed avendo quindi soggettività giuridica, possono essere imputati alla rete diritti, doveri, ed anche azioni processuali, quindi nel caso di incapacienza del fondo patrimoniale utilizzato nell'esercizio di attività di impresa, è possibile applicare la disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali.

Nel caso di **rete-contratto**, non essendoci alcun nuovo soggetto giuridico, non acquisendo la rete soggettività giuridica, non risulta ben identificabile il soggetto a cui imputare tutte le conseguenze sostanziali e processuali della procedura concorsuale, a cominciare dalla dichiarazione di fallimento.

In conclusione

Risultati positivi

Sebbene la disciplina sia ancora scarna e lacunosa determinando molti problemi interpretativi, il contratto di rete secondo una prima analisi e secondo le prime valutazioni risulta essere uno strumento di grande potenzialità capace di fornire una "nuova politica industriale" orientata alla collaborazione tra le imprese indispensabile per la crescita e lo sviluppo delle stesse.

Alcuni dati

Di seguito sono riportati i risultati di un'indagine del Ministero dello Sviluppo Economico sulla presenza del contratto di rete nel territorio nazionale secondo i dati forniti da Unioncamere.

	Aprile 2013	Novembre 2012
Numero contratti	768	523
Imprese coinvolte	3964	2807
Regioni coinvolte	20	20
Province coinvolte	100	99
Rete regionale	565	369
Rete interregionale	135	105
Rete tre o più regioni	68	49

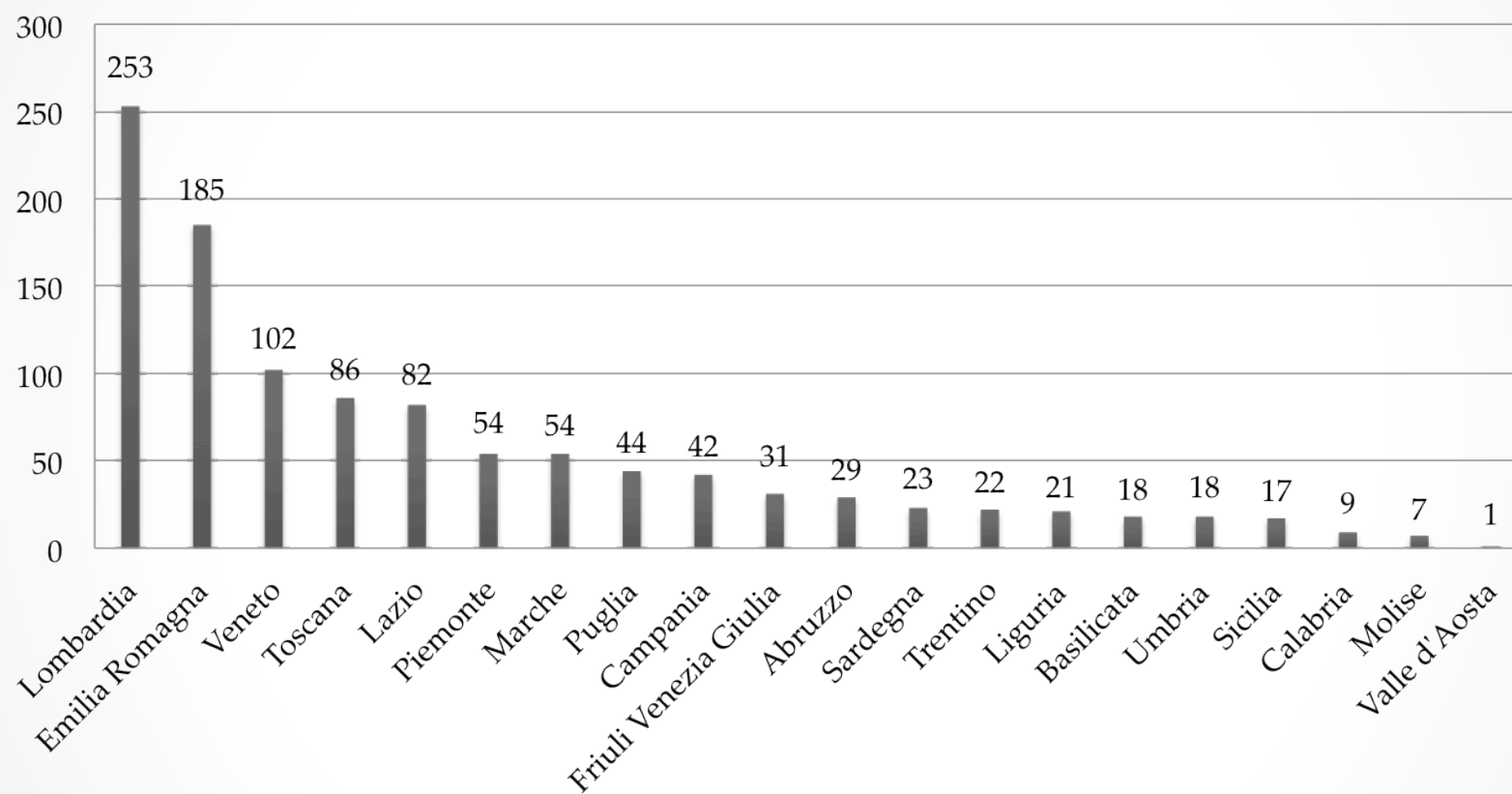
Tab. I – Alcuni numeri

	Aprile 2013	Novembre 2012
2 imprese	101	85
3 imprese	219	133
Tra 4 e 9	367	244
Tra 10 e 50	80	60
Oltre 50	1	1

Tab. II - Dimensione

	Aprile 2013	Novembre 2012
Società di capitale	2659	1880
Società di persone	522	369
Imprese individuali	431	302
Cooperative	276	195
Altre forme	65	52
Fondazioni	7	6
Associazioni	4	3

Tab. III - Forma giuridica



Tab. IV - Regioni

Esempio di contratto di rete

Repertorio n.222 Raccolta n.111

REPUBBLICA ITALIANA

Dieci ottobre duemilatredici in xxxxxxxxx, nel mio studio alla Via xxxxxx
n.xx. Avanti a me Dott.xxxxxxxxxxx, Notaio in xxxxxxxxx, iscritto presso
il locale Collegio Notarile,

sono presenti i signori:

- **Tizio**, che interviene nel presente atto in qualità di amministratore unico e
legale rappresentante della società "ALFA S.P.A" corrente in Bologna,
iscritto nel locale Registro delle Imprese, codice fiscale _____,
R.E.A._____, partita I.V.A. XXXXXXXXXXXXX;

- **Caio** interviene al presente atto in qualità di amministratore unico, e legale
rappresentante della società: " BATA S.P.A." con sede in Parma, Via
xxxxxxxxxx_____, iscritta nel Registro delle Imprese
dixxxxxxx, numero di iscrizione e codice fiscale xxxxxxxxx, R.E.A
_____, munito dei necessari poteri in forza dei vigenti patti sociali;

- **Sempronio**, che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore
Unico e legale rappresentante della società"GAMMA S.P.A."con sede in
Milano, Via _____, capitale Euro _____, interamente versato, iscritta
nel locale Registro delle Imprese, numero di iscrizione e codice
fiscalexxxxxxxx, R.E.A. _____,munito dei poteri necessari in forza del
vigente statuto;

I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono
certo,

PREMETTONO

a) che la società ALFA S.P.A. svolge attività di trasformazione delle materie
prime per la produzione di sostanze chimiche complesse quali i coloranti, e la
commercializzazione degli stessi;

b) che la società "BETA S.P.A." svolge attività manifatturiera attraverso la
lavorazione delle fibre tessili per l'ottenimento dei tessuti e la

commercializzazione degli stessi.

c) La società “GAMMA S.P.A.” svolge attività manifatturiera che si sostanzia nello studio, progettazione, e realizzazione di mobili e complementi di arredo, e la commercializzazione degli stessi.

d) che, pertanto, le imprese partecipanti, in qualunque forma organizzate, condividono l'esercizio delle rispettive attività nel settore dell'arredo dell'arredamento e del design;

e) che, al di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la competitività delle imprese sul mercato nell'esercizio delle attività di cui al punto e), ed in particolare la capacità di affermazione e diffusione di nuovi prodotti di elevato livello innovativo e standard qualitativo e per il rigoroso rispetto di parametri predefiniti in specifici disciplinari di produzione, pubblicizzati e resi riconoscibili presso i consumatori finali;

oppure

coordinare un sistema di acquisti di licenze di brevetti o di “know how” in ambiti di interesse comune, con condivisione delle tecniche di ricerca e monitoraggio dei titolari dell'innovazione;

oppure

collaborare nella produzione di beni o servizi innovativi, vincolando l'intera (o parte della) filiera produttiva e/o distributiva a rispettare determinati standard di produzione e/o distribuzione;

f) che a tal fine, gli stessi sono venuti alla determinazione di stipulare un contratto di rete, ai sensi degli artt.4 ter del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n.99 e con Legge 30 luglio 2010 numero 122, che ha convertito il D.L. 78/2010;

TUTTO CIO' PREMESSO convengono e stipulano quanto segue

Art. 1) OBIETTIVI STRATEGICI

Le parti convengono e mi dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione delle imprese partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale mediante la certificazione di qualità del prodotto e un'adeguata comunicazione delle suddette qualità.

Art. 2) PROGRAMMA DI RETE

Il programma di rete consiste:

- nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi ad ogni fase della progettazione, produzione, dei prodotti;
- nella partecipazione a fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità delle imprese partecipanti;
- nella definizione di linee comuni di marketing;
- nella registrazione di un marchio comune, e nell'esercizio di ogni azione di tutela dello stesso.

a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti. Al fine di consentire più efficaci controlli sul rispetto dei disciplinari e dei regolamenti, nell'interesse comune di tutti i partecipanti alla rete, ognuno di essi è obbligato a consentire:

Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.

Art. 5) FONDO COMUNE

Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede, eseguire i seguenti conferimenti in denaro:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

dette somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a "xxxxxxxxxxxxx" entro e non oltre ____ giorni dalla richiesta di versamento inviata dal comitato di gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento. Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 28 di febbraio di ogni anno.

Art. 6) ORGANO COMUNE

L'attuazione del programma di rete è affidata ad un organo comune costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante.

Le società dovranno partecipare al comitato di gestione in persona del legale rappresentante pro tempore.

Art.7) ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANO COMUNE

L'organo comune nomina al suo interno un presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art.2381 primo comma c.c..

Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti dell'organo comune mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 8) COMPITI E POTERI DELL'ORGANO COMUNE.

All'organo comune è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art.4 ter, lett.e, della Legge citata in premessa, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.

Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete.

A tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) predisporre i disciplinari ed i regolamenti di qualità;
- b) verificare la conformità ad essi dell'attività e dei metodi di produzione praticati dalle imprese partecipanti;
- c) accertare l'uso corretto del marchio da parte delle imprese partecipanti;

Art. 9) MATERIE RISERVATE ALLA DECISIONE DEI PARTECIPANTI

I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi:

- in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta,
- in ordine all'approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;
- in ordine alla nomina dei componenti del comitato di gestione.

Art. 10) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di rete cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020.

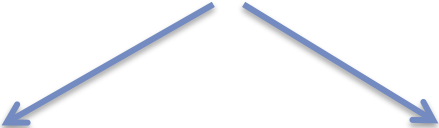
I consorzi

Corso di diritto commerciale
anno accademico 2013-2014

Definizione e normativa di riferimento

L'Art. 2602 c.c. definisce il consorzio come il contratto mediante il quale *“più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”*

Due tipologie



Consorzi con attività interna

- Sono contratti associativi che hanno per oggetto la disciplina del comportamento delle imprese consorziate sul mercato.
- Il consorzio ha rilevanza esclusivamente per gli aderenti sostanziandosi in una serie di rapporti obbligatori reciproci tra gli imprenditori consorziati.

Consorzi con attività esterna

- Tali consorzi realizzano una vera e propria integrazione dell'attività dei soggetti consorziati mediante la gestione in comune di una o più fasi delle rispettive attività.
- In questo caso il consorzio assume una rilevanza esterna come soggetto autonomo di diritto, centro di imputazione di rapporti

- L'organizzazione comune ha il compito di verificare il rispetto degli obblighi reciproci assunti dagli imprenditori.
 - In genere sono consorzi che regolano la concorrenza tra le imprese consorziate che esercitano la medesima attività o attività simili e rientrano e rientrano nella più ampia categoria dei patti limitativi della concorrenza di cui all'art. 2596 c.c.
- giuridici (art 2612 c.c.)
distinto dai singoli soggetti consorziati.

I consorzi con attività esterna

- Prevedono l'istituzione di un **fondo patrimoniale** costituito dai beni apportati dai consorziati. Tale patrimonio è considerato un patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati.
- **L'autonomia patrimoniale** determina che per tutta la durata del consorzio (artt. 2614-2615 c.c.):
 - a. i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale;
 - b. i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo;
 - c. per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti risponde esclusivamente il consorzio con il fondo consortile;

- d. Per le obbligazioni assunte dagli organi di consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono solidalmente sia i singoli consorziati interessati, sia il fondo comune.

Adempimenti pubblicitari

In quanto il consorzio è soggetto di diritto autonomo rispetto alle singole imprese partecipanti, il contratto di consorzio deve essere iscritto con funzione di pubblicità legale presso il registro delle imprese entro 30 gg dalla stipulazione a cura degli amministratori.

Le società consortili

L'art. 2615- ter c.c. dispone che tutte le società lucrative ad eccezione della società semplice *"possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati dall'art. 2602 c. c."*, cioè gli scopi di un consorzio.

In tal modo è possibile costituire una società con scopo consortile anziché con lo scopo tipico delle società ossia di conseguire un utile da dividere tra i soci.

Lo scopo consortile

In questo caso la forma societaria è utilizzata per perseguire lo scopo consortile che si sostanzia non nel ricavare un utile ma bensì di usufruire di beni e servizi prodotti e messi a disposizione di tutte le imprese consorziate in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale diretto nelle rispettive economie, sotto forma di minori costi sopportati (es. consorzio per l'acquisto di materie prime), o di maggiori ricavi conseguiti dalle imprese consorziate (es. ufficio vendite in comune).

La disciplina applicabile

L'esigenza di certezza del diritto impone l'applicazione della disciplina del tipo societario prescelto pur in presenza dello scopo consortile.

Differenze

Consorzio

- Non può realizzare integrazioni verticali nelle quali non sia la stessa fase dell'attività imprenditoriale ad essere oggetto di intesa.
- L'attività consortile riguarda solo una fase dell'intero processo industriale svolto dalle singole imprese consorziate.

•

Contratto di rete

- Nessuna limitazione nel compimento di attività; nel contratto di rete i riferimenti a forme di collaborazione, scambio ed attività comune sono nel rispetto della indipendenza e della concorrenza delle imprese che lo hanno stipulato omnicomprensivi.
- Nella rete si può avere l'esercizio in comune di una o più attività economiche nella loro interezza.

•

- Il consorzio è sempre caratterizzato da un'organizzazione comune che è elemento qualificante della sua stessa nozione (art. 2602 c.c.);
- Il consorzio segna sempre la nascita di un nuovo soggetto di diritto.
- Il contratto di rete si caratterizza per la piena libertà lasciata alle parti di dotarlo di una organizzazione comune, di un fondo patrimoniale comune, di soggettività giuridica.
- La conclusione del contratto di rete non segna automaticamente la nascita di un nuovo soggetto di diritto.

